



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 281 del 7 Maggio 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, relatore, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 28 Aprile 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

deferimento n. 24580/439 pfi 24-25/PM/rm a carico della società A.S.D. Rinascita Refugees e del tesserato Manuel Antonio Mauro.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 10.04.2025, emesso nell'ambito del procedimento nr. 24580/439 pfi 24-25/PM/rm, avente ad oggetto: "Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore sig. Manuel Mauro Antonio il quale, in occasione del tesseramento per la società A.S.D. Rinascita Refugees, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione francese", il Procuratore Federale Interregionale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia:

- **il sig. Antonio Manuel Mauro**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Rinascita Refugees e, in ogni caso, soggetto che ha svolto l'attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 CGS, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 comma 5 delle NOIF per avere, in data 06.11.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Rinascita Refugees, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- **la società ASD Rinascita Refugees**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Manuel Mauro, come descritti nel precedente capo di incolpazione.

LA FASE ISTRUTTORIA

Con nota del 15.11.2024, l'Ufficio Centrale Tesseramenti FIGC segnalava alla Procura Federale FIGC la situazione del calciatore mendace Antonio Manuel Mauro, per il seguito di competenza.

La Procura Federale Interregionale procedeva alla disamina degli atti relativi al tesseramento del calciatore in questione ed emergeva quanto appresso.

In data 06.11.2024 il sig. Antonio Manuel Mauro sottoscriveva dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere: in seguito a tanto, in data 08.11.2024, l'Ufficio tesseramenti della FIGC approvava il relativo tesseramento.

A seguito di ulteriori verifiche eseguite sempre dall'Ufficio tesseramenti centrale della FIGC, la federazione calcio francese comunicava alla FIGC che il calciatore in questione, ad onta di quanto dallo stesso dichiarato al momento del tesseramento, era già stato tesserato per diverse società affiliate alla medesima federazione.

In conseguenza di quanto innanzi, con nota del 14.11.2024, l'Ufficio tesseramento della FIGC revocava il tesseramento del sig. Antonio Manuel Mauro trasmettendo la questione, come innanzi indicato, alla Procura Federale per gli adempimenti conseguenti all'accertata dichiarazione mendace, resa dallo stesso calciatore al momento del tesseramento per la ASD Rinascita Refugees.

Seguiva in data 10.04.2025 atto di deferimento alla Procura Federale a carico del sig. Antonio Manuel Mauro e della ASD Rinascita Refugees.

Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale fissava per la discussione l'udienza del 28.04.2025.

* * *

All'udienza del 28.04.2025 compariva per la Procura Federale l'Avv. Francesco Ronchi, il quale si riportava preliminarmente all'atto di deferimento e chiedeva l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 500,00 per la società ASD Rinascita Refugees e la squalifica per 4 giornate per il calciatore Manuel Antonio Mauro. Nessuno compariva per le parti deferite, né venivano dalle stesse depositate note difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene fondate le incolpazioni oggetto del deferimento in questione, basato su documentazione inconfutabile, acquisita dalla Procura Federale nella fase istruttoria.

La fattispecie in esame, infatti, viene valutata sulla base di un quadro probatorio molto ampio, ossia:

- dichiarazione del calciatore datata 06.11.2024, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore, inviato il 06.11.2024 dalla società ASD Rinascita Refugees;
- approvazione tesseramento dell'8.11.2024 da parte dell'ufficio tesseramento della FIGC;
- comunicazione del 13.11.2024, inviata tramite messaggio di posta elettronica dalla federazione francese alla FIGC, dalla quale emerge che il calciatore in parola è stato tesserato per diverse società alla medesima affiliate;
- revoca del tesseramento;
- foglio censimento stagione sportiva 2024-2025 relativo alla società ASD Rinascita Refugees;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di ospitalità del calciatore, sottoscritta dal rappresentante della Cooperativa Sociale Rinascita in data 04.11.2024;
- corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della FIGC e la Procura Federale del 26.09.2022.

Come già esposto in premessa in data 06.11.2024 il sig. Antonio Manuel Mauro sottoscriveva dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere: in seguito a tanto, in data 08.11.2024 l'Ufficio tesseramenti della FIGC approvava il relativo tesseramento.

A seguito di ulteriori verifiche eseguite sempre dall'Ufficio tesseramenti centrale della FIGC, la federazione calcio francese comunicava alla FIGC che il calciatore in questione, ad onta di quanto dallo stesso dichiarato al momento del tesseramento, era già stato tesserato per diverse società affiliate alla medesima federazione.

Ne conseguiva, inevitabilmente, in data 14.11.2024 la revoca del tesseramento *de quo*.

Tali evidenze fattuali e probatorie mostrano, in maniera incontrovertibile, la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 comma 5 delle NOIF - nonché dall'art. 6 comma 2 CGS.

Il Collegio ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- 1) di comminare alla società ASD Rinascita Refugees l'ammenda di € 500,00.
- 2) di comminare al tesserato Antonio Manuel Mauro la squalifica per 4 giornate.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 7 Maggio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 7/5/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci